



Elenco Naturopati

Associazione Professionale
Ai sensi della Legge 4/2013



Via delle Grazie, 7 – Pordenone (PN) - c.f. - p.i. 01791940933

CODICE DEONTOLOGICO DELL'OPERATORE NATUROPATA

Il presente codice deontologico dovrà essere firmato a fine documento e consegnato alla Segreteria dell'Associazione a titolo di aggiornamento delle norme etiche e deontologiche della propria categoria

Art.1 - Definizione

Il codice deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che l'operatore Naturopata deve osservare nell'esercizio della professione, quali che siano l'ambito e stato giuridico in cui viene svolta.

Il rispetto del codice deontologico è norma imprescindibile per l'operatore Naturopata al fine dell'esercizio della professione.

Inoltre, l'adempimento delle norme contenute in questo codice, serve come sostegno basilare alla coscienza collettiva e va a fortificare la figura professionale dell'operatore in Naturopatie in questo modo proietta un'immagine ottimale della professione nei confronti della società. Anche al di fuori dell'esercizio della professione il comportamento dell'operatore in Naturopatia deve essere consono alla dignità della figura professionale.

Art.2 - Obbligatorietà

L'operatore Naturopata è tenuto all'assoluto rispetto e alla conoscenza delle norme contenute nel presente codice, la cui ignoranza non esime dalle responsabilità.

Art. 3 - Compiti dell'Operatore Naturopata

Il compito dell'operatore in Naturopatia è migliorare la qualità della vita della persona, stimolare le risorse energetiche vitali con le tecniche proprie della sua formazione, educare a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente. L'operatore in Naturopatia utilizza metodi "naturali" applicati al settore del benessere (non nel settore della Medicina allopatrica), pertanto il suo ambito di lavoro sta nelle aree non mediche della salute.

Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione

L'esercizio della professione è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto dell'operatore in Naturopatia nel rispetto dei diritti dell'individuo.

Art. 5 - Principi dell'attività professionale

Nell'esercizio della professione l'operatore Naturopata deve ispirarsi alle conoscenze proprie della disciplina che esercita, alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Art. 6 - Limiti della professione

I limiti della professione dell'operatore Naturopata sono quelli stabiliti dalle attuali leggi (fino a che non ne verrà emanata una specifica per il settore) che definiscono le attività professionali protette: ogni violazione in questo senso è penalmente e civilmente perseguibile.

L'operatore Naturopata non potrà sconfinare nelle attività lavorative proprie delle altre professioni riconosciute e regolamentate per legge, quindi, non deve invadere le professioni già esistenti, tra le quali quella del medico, del farmacista e dell'estetista.

Art. 7 - Obblighi per l'esercizio della professione

Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni:

1. L'adesione al Codice Deontologico che regola il corretto esercizio della professione (oltre a definire i principi e le norme, esso ha lo scopo di evitare in maniera netta di sconfinare su attività che competono altre professioni altrove riconosciute e regolamentate).
2. Un'assicurazione adeguata che copra i rischi di eventuali incidenti che possono verificarsi nello svolgimento della professione.

Art. 8 - Consenso informato

L'operatore Naturopata non deve intraprendere nessuna prestazione professionale senza il consenso del cliente opportunamente informato: Col termine "consenso" si intende un atto con il quale il cliente autorizza liberamente ed intenzionalmente l'operatore bionaturale a utilizzare metodi propri della disciplina da lui praticata. Si usa l'espressione "informato" per sottolineare l'aspetto irrinunciabile che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto alla persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona deve essere libera di scegliere quello che ritiene meglio per se stessa: questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi. È necessario, nei relativi ambiti di competenza che il cliente esprima il consenso informato.

L'operatore avrà cura di conservare accuratamente, per almeno cinque anni, tutti i consensi informati datati e numerati fatti sottoscrivere.

Il consenso informato deve: contenere i dati dell'operatore in Naturopatia essere letto e firmato dal cliente, che in questo modo conferma:

1. che l'operatore bionaturale non è un medico;
2. di essere a conoscenza delle competenze dell'operatore Naturopata e dell'ambito di intervento;
3. che l'eventuale intervento di riequilibrio non è, e non sostituisce alcuna terapia medica.
4. che l'operatore Naturopata non è autorizzato ad eseguire diagnosi;
5. che non può effettuare una prognosi;
6. che non può prescrivere nessun tipo di farmaco o altro per via orale, se non di specifica competenza riconosciuta all'operatore Naturopata

Qualora il cliente sia un minorenne o un infermo di mente, il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale. In presenza di esplicito rifiuto del cliente, l'operatore deve desistere da qualsiasi atto, non essendo consentito alcun intervento contro la volontà del cliente.

Art. 9 - Segreto professionale.

1) Il segreto professionale è un diritto del cliente; l'operatore deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può venire a conoscenza durante il rapporto professionale con il suo cliente; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate per il suo cliente.

L'operatore, qualora si avvalga per la propria professione di collaboratori, deve informarli dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino.

La rivelazione del segreto è consentita:

a) se imposto dalla legge;

b) se richiesta o autorizzata dall'interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull'opportunità o meno della rivelazione stessa.

Salvo per casi previsti al punto a e b, resta comunque all'operatore la valutazione sull'opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la salute o l'incolumità della vita stessa del cliente o di terzi.

La morte del cliente o la cessazione del rapporto con lo stesso, non esime l'operatore dall'obbligo del segreto.

2) L'operatore Naturopata deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i clienti, anche se affidata a sistemi informatici.

3) Nelle applicazioni scientifiche di dati, l'operatore non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possono consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia documento relativo a singoli clienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria, l'operatore deve attuare ogni precauzione al fine di garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia.

L'operatore delle D.B.N. non può collaborare alla costituzione di banche dati, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del cliente.

La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con fine specifico di arrecare danno, è particolarmente riprovevole dal punto di vista deontologico.

Art. 10 - Informazioni al cliente

La volontà del cliente, liberamente espressa, deve dirigere il comportamento dell'operatore, entro i limiti della dignità e della libertà professionale. L'operatore ha il dovere di dare al cliente, tenendo conto del livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sullo stile di vita che sta conducendo e le conseguenze che questo stile di vita comporta per il suo benessere e quello del suo ambiente. È inoltre suo compito renderlo consapevole ed essere disponibile ad istruirlo riguardo i principi e le regole alle quali attenersi per il perseguimento dello stato di Benessere. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere comunque soddisfatta.

Art.11 Aggiornamento e formazione professionale

L'operatore Naturopata ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze.

Art. 12 - Relazioni con gli altri professionisti

L'operatore Naturopata deve mantenere buone relazioni con i suoi colleghi e professionisti che operano nell'ambito della sanità, pur mantenendo fede a quanto riportato nell'art 8.

Art. 13 - Clienti in trattamento medico

L'operatore Naturopata deve rispettare il rapporto esistente fra il cliente e il medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettono in difficoltà il cliente medesimo. L'operatore non può mai e per nessun motivo interrompere un trattamento medico o farmacologico del cliente prescritto dal medico curante o altri operatori sanitari, né sconsigliare il proseguimento dello stesso. Oltre a tutto ciò deve sempre tener presente quanto riportato all'articolo n. 8 del presente Codice deontologico.

Art. 14 - Competenza

L'operatore ha l'obbligo di fornire al cliente un'immagine di se stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato e preparato. Pertanto, egli non invade campi professionali dei quali non possiede la preparazione e, soprattutto, i requisiti. Laddove egli onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto al problema specifico del cliente, o nell'eventualità che, nello svolgimento della sua professione si evidenzia la necessità dell'intervento di un altro professionista, è tenuto ad informare il cliente in modo chiaro ed esplicito e deve invitarlo a rivolgersi al suo medico curante.

Se il cliente, debitamente informato del bisogno di rivolgersi al suo medico o altri servizi sanitari, si rifiuta, l'operatore Naturopata può astenersi dalla propria prestazione professionale.

Art. 15 - Conoscenza delle tecniche utilizzate.

L'operatore Naturopata è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei metodi utilizzati, delle loro indicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi e delle tecniche che utilizza per migliorare la qualità della vita della persona, stimolarne le risorse vitali, educare a stili salubri e rispettosi dell'ambiente.

Art. 16 - Prodotti utilizzati

L'operatore D.B.N. non utilizzerà né consiglierà prodotti farmaceutici di sintesi "agenti naturali", né per guarire da una malattia né per sopprimere sintomi di origine patologica.

Art. 17 - Cure e guarigioni

È fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che dia un'immagine non corretta della professione e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie quali quelle del campo medico, ove l'operatore non sia in possesso dei titoli richiesti per operare in tali settori.

L'operatore, conscio del suo ambito professionale, non utilizzerà termini od affermazioni non congruenti con la sua identità professionale nella comunicazione con il cliente, quali "che curerà" dalla sua malattia, "io ho guarito" o simili, si atterrà ad espressioni come "equilibrio", "benessere", "miglioramento della qualità della vita", "seguire un programma di benessere può favorire il raggiungimento di uno stato di salute ottimale".

L'operatore inoltre, stimola ed incoraggia atteggiamenti autonomi da parte dei clienti, scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.

Art. 18 - Responsabilità dei propri atti professionali

L'operatore in Naturopatia consapevole del proprio ruolo e dell'ambito in cui opera, è responsabile dei propri atti professionali dei quali deve rispondere accettandone le conseguenze.

Art. 19 - Competenze professionali

L'operatore Naturopata deve garantire al cliente impegno e competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi con il massimo scrupolo, dedicando al cliente il tempo necessario, fornendo, in termini comprensibili, tutte le informazioni dovute.

Art. 20 - Rifiuto della prestazione professionale

L'operatore non deve discriminare i propri clienti o colleghi in base al sesso, religione, razza o appartenenza politica ma può rifiutare la propria opera, qualora gli venga richiesto di intervenire su situazioni che contrastano con la sua coscienza o con le sue convinzioni, o se ritiene che il cliente non abbia fiducia nei suoi confronti.

Art. 21 - Continuità della prestazione professionale

L'operatore ha il dovere di assicurare al cliente la continuità del suo operato. In caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone il cliente.

Art. 22 - Tariffa professionale

L'operatore, pur consapevole che nel libero esercizio della professione vale il principio generale dell'intesa diretta tra operatore e cliente e pur instaurando con lo stesso il necessario rapporto di fiducia e sostegno, trattiene con lui un rapporto professionale, che è conferma dell'obbligatorietà dell'onorario.

L'operatore Naturopata è tenuto a far conoscere al proprio cliente il suo onorario che di norma va accettato preventivamente attraverso la sottoscrizione del "consenso informato". I compensi per le prestazioni non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.

Art. 23 - Pubblicità e informazione al pubblico, limiti

La pubblicità e le informazioni in materia di Naturopatia devono essere contenute entro i limiti del decoro professionale e ispirate a criteri di serietà e di rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico. L'operatore in Naturopatia non deve utilizzare forme di pubblicità ingannevoli e rivendicare guarigioni o effetti terapeutici.

Art. 24 - Rapporti tra operatori Naturopati - abuso di titoli

L'operatore Naturopata non può e non deve fregiarsi di titoli di cui non è in possesso, non deve inoltre avallare con tacito consenso, eventuali titoli che il cliente gli attribuisce.

Art. 25 - Rispetto reciproco

I rapporti tra operatori devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco e della considerazione della rispettiva attività professionale, essi sono improntati alla massima correttezza, solidarietà professionale e buona fede. Costituisce grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi. L'opportuna comunicazione tra operatori Naturopati delle rispettive esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

Art. 26 - Contrasto di opinioni

Il contrasto di opinioni non deve mai violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.

Art. 27 - Solidarietà tra colleghi

I rapporti tra colleghi devono essere ispirati ai principi della giusta solidarietà. L'operatore Naturopata deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.

Art. 28 - Proposta di consulenze

Qualora il caso o l'interesse del cliente lo esigano, o comunque quando sia necessario il ricorso ad adeguate competenze, l'operatore Naturopata deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di specifica competenza e qualificazione.

Art. 29 - Sostituzione di un collega

L'operatore Naturopata che supplisce un collega deve cessare la supplenza alla rinnovata disponibilità di questi, al quale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle sedute effettuate in sua vece. E' fatto obbligo all'operatore, di evitare qualsiasi forma di accaparramento di clientela in violazione dei principi di correttezza e solidarietà professionale con gli altri operatori.

L'operatore Naturopata accetta un cliente già assistito da un collega solo se il cliente in questione ha definito, a tutti gli effetti, il rapporto con il primo operatore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Impegno sociale

Il Naturopata è al servizio sia del singolo sia della collettività. Egli è un cittadino responsabile della comunità di cui fa parte. Il Naturopata è un osservatore attento e consapevole dell'evoluzione dell'ambiente in cui vive.

Art. 31 - Valenza dei sintomi

Il sintomo fisico va considerato, sia da parte del Naturopata sia da parte della persona che a lui si rivolge, non come un fenomeno fine a se stesso su cui intervenire, ma come un prezioso segnale che aiuta a comprendere la natura della disarmonia in atto a livello energetico. Il Naturopata non dovrà giudicare od indurre a rivelazioni forzate, ma cercare di capire i sintomi spirituali e materiali che gli vengono svelati. Il Naturopata focalizzerà la sua attenzione e i suoi interventi in considerazione della innata capacità di autoguarigione dell'individuo.

Art. 32 - Centratura del Naturopata

Il Naturopata ha come punto di osservazione principale se stesso. Nel rapporto con l'utente si impegna a rimanere centrato, in armonia e in stato di non giudizio, conscio che il lavoro che richiede agli altri è quello che in primo luogo deve fare su se stesso.

Art. 33 - Aggiornamento professionale

Il Naturopata è tenuto a perseguire un continuo aggiornamento della sua preparazione professionale. Per comprovare la partecipazione a questi corsi di aggiornamento verranno richieste copie delle certificazioni che devono essere conservate in segreteria ed esibite, in originale nello studio professionale

Art. 34 – Intestazioni di presentazione professionale

E' fatto divieto al Naturopata di servirsi di qualifiche o titoli accademici che non gli competono. Il Naturopata, per quanto riguarda tutte le intestazioni di presentazione professionale (targa all'esterno dello studio, carta intestata, biglietti da visita, moduli di consulenza ed inserzioni), si impegna a rispettare le norme di comportamento dettate dall'Ele.Na.

Art. 35 - Obblighi etici e deontologici tra colleghi

Il Naturopata che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di colleghi, che possano arrecare grave danno ai clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione al collegio professionale Ele.na.